



CITTÀ DI CASALE MONFERRATO

Norme regolamentari per il funzionamento del mercatino dell'Antiquariato di Casale Monferrato

Art. 1 — Oggetto

1. Le presenti norme disciplinano l'attività di commercio su area pubblica del Mercatino dell'Antiquariato di Casale Monferrato, mercatino dell'antico, del collezionismo, del modellismo e del modernariato.
2. Il Mercatino dell'Antiquariato di Casale Monferrato è un mercato ad offerta specializzata avente per oggetto la vendita di:
 - oggetti di antiquariato in genere (compresi mobili e complementi d'arredo);
 - oggettistica antica;
 - oggetti da collezione in genere (francobolli, monete, dischi, libri d'arte o antichi, cartoline, fumetti, riviste, manifesti, giornali ed altri documenti a stampa);
 - orologi antichi e usati (da polso, da tasca, da muro e da tavola);
 - strumenti ottici, macchine fotografiche, strumenti di precisione;
 - grammofoni, radio, strumenti musicali antichi e usati, ed altri strumenti di riproduzione sonora e di comunicazione;
 - pizzi, merletti, tovaglie e servizi per la tavola;
 - articoli di ceramica e porcellana;
 - giochi, giocattoli, modellismo, soldatini e figurine del passato;
 - articoli da fumo usati o di antiquariato;
 - attrezzi da lavoro usati o di antiquariato;
 - opere di pittura, scultura, grafica;
 - tappeti, arazzi, tessuti;
 - generi di abbigliamento d'epoca e usati (tali generi non possono occupare più di un terzo della superficie complessiva della merce posta in vendita).
3. Non è consentita la vendita di oggetti nuovi o di recente fabbricazione, mai usati, compresi i prodotti artigianali, o confezionati e/o imballati in confezioni originali (comprese le imitazioni di oggetti antichi), di provenienza etnica e folcloristica, sia nuova che usata, le riproduzioni d'epoca o gli oggetti attualmente in produzione, ad esclusione di francobolli, monete, medaglie ed oggetti di collezionismo diffuso.
4. Il Gestore può valutare a suo insindacabile giudizio l'attinenza della merce posta in vendita con l'oggetto e le finalità del Mercatino, coadiuvato, in caso di controversie, dagli Organi di Vigilanza.
5. Per oggetti di antiquariato si intendono quelli aventi più di 50 anni, con riferimento alla data di produzione o costruzione dell'oggetto e non all'età del materiale usato per la

costruzione.

6. I partecipanti dovranno, inoltre, essere in regola con le vigenti norme in materia di pubblica sicurezza e fiscale.

Art. 2 - Giorni ed orari di svolgimento

1. Il mercatino dell'Antiquariato si svolge la seconda domenica di ogni mese ed il sabato che la precede, con esclusione del mese di agosto.
2. Gli orari di apertura al pubblico del Mercatino sono i seguenti:
 - sabato e domenica dalle ore 8,30 alle ore 19,00.
3. I titolari di concessione dodecennale che non possono garantire la loro presenza per la sola giornata del sabato e/o della domenica devono comunicarlo a mezzo mail o pec, entro e non oltre le ore 10 del venerdì precedente lo svolgimento del Mercatino, al Comune di Casale Monferrato – Ufficio Commercio e al gestore della manifestazione, affinché se ne tenga conto nello svolgimento della "spunta" disciplinata al successivo art. 4.

mail ufficio: commercio@comune.casale-monferrato.al.it

mail gestore: mon.eventi@gmail.com

4. In caso di mancata comunicazione nei termini di cui al comma 4 il loro posteggio potrà essere assegnato in "spunta" per entrambe le giornate dell'edizione mensile del Mercatino, e non potranno pretenderne la disponibilità per uno dei due giorni di svolgimento.
5. Qualora cambi, nel tempo, il gestore della manifestazione, l'indirizzo mail ed i recapiti telefonici potranno essere richiesti direttamente all'Ufficio Commercio del Comune (0142 444277).

Art. 3 - Partecipazione e area di svolgimento

1. La partecipazione al Mercatino dell'Antiquariato è riservata a commercianti antiquari, commercianti di cose antiche o usate, collezionisti, artigiani restauratori e operatori privati non professionali.
2. L'area destinata allo svolgimento del Mercatino dell'Antiquariato è quella del Mercato Pavia, oltre al Salone Tartara e all'area antistante il Mercato Pavia verso la piazza Castello.
3. L'individuazione o la modifica degli spazi espositivi da adibire a posteggi, il loro numero, e la percentuale, di questi, da riservare agli operatori professionali e non professionali sono definiti, nel rispetto delle normative in materia, dalla Giunta comunale che approva contestualmente la planimetria. Nella planimetria vengono inoltre individuati i posteggi destinati allo svolgimento del Farmer Market, oltre ai posteggi dedicati ad Associazioni benefiche Onlus ed Associazioni no-profit.
4. Gli operatori non professionali (hobbisti) che intendono partecipare al Mercatino dell'Antiquariato devono comunicarlo al Gestore almeno sette giorni prima dello svolgimento del Mercatino, riservandosi di produrre anche successivamente la domanda

di richiesta, con i relativi allegati. All'atto del ritiro dell'autorizzazione temporanea valida per l'edizione richiesta, dovranno produrre anche una marca da bollo da applicare sulla medesima, e provvedere al pagamento della tariffa prevista. Dovranno inoltre essere in possesso, ed esibire al Gestore o agli Organi di vigilanza, di copia degli allegati previsti nel modulo di domanda. In caso di mancata comunicazione preventiva nei termini sopra indicati, non potranno vantare alcun diritto su alcun posteggio.

5. Le Onlus e le Associazioni no-profit che intendono partecipare al Mercatino dell'Antiquariato, occupando i sei posteggi a loro disposizione, dovranno presentare istanza all'Ufficio comunale competente.
6. L'ufficio, tenuto conto delle domande pervenute, comunicherà al gestore con cadenza quadrimestrale (entro il 30/4 per i tre mercatini successivi, il 31/8 e 31/12 per i quattro mercatini successivi) le Onlus e/o Associazioni autorizzate ad occupare detti posteggi. Dette occupazioni non sono soggette al pagamento delle tariffe comunali stabilite per i posteggi del Mercatino.
7. Tutti gli operatori professionali sono tenuti ad esibire al Gestore o agli Organi di vigilanza l'originale dell'autorizzazione amministrativa per il commercio su area pubblica, oltre al VARA o equipollente documentazione di altre Regioni attestante la loro regolarità contributiva e fiscale.

Art. 4 - Modalità di assegnazione dei posteggi - "Spunta"

1. L'assegnazione dei posteggi riservati agli operatori professionali avviene a seguito avviso pubblico, con successivo rilascio di concessione dodecennale.
2. Ad ogni edizione del Mercatino, i titolari di concessione dodecennale dovranno prendere possesso dei propri posteggi entro le 7,30. I concessionari di posteggio non presenti entro gli orari di cui sopra, saranno considerati assenti e, conseguentemente, i relativi stalli, tenendo conto della procedura indicata all'art. 2, quarto comma e seguenti, saranno assegnati in "spunta" ad altri operatori.
3. Sono oggetto di assegnazione in "spunta" anche i posteggi appartenenti all'area degli operatori professionali non assegnati con concessione dodecennale.
4. Le operazioni di "spunta" si svolgono ad opera del gestore il sabato mattina, dalle ore 6,00 alle ore 8,00, a valere sui due giorni di svolgimento del Mercatino.
5. Le assegnazioni dei posteggi vengono prioritariamente concesse agli operatori muniti di autorizzazione per esercitare il commercio su aree pubbliche ex D.Lgs. 114/98, art. 28, comma 1, lett. a) e b), applicando quale priorità il maggior numero di presenze nel mercato stesso e, in caso di parità, la maggiore anzianità d'impresa documentata dall'iscrizione al Registro Imprese presso la Camera di Commercio.
6. Per esigenze di completamento delle aree a disposizione, i posteggi non assegnati prioritariamente in "spunta" agli operatori professionali, potranno, ad esaurimento, essere assegnati temporaneamente ad altri operatori che ne facciano richiesta occasionale, in osservanza al disposto dell'art. 11, comma 4, della L.R. 28/1999, tenendo comunque conto dell'eventuale anzianità di partecipazione alle precedenti edizioni del Mercatino.

7. Qualora la domenica mattina risultassero, per qualsiasi motivo, dei posteggi non occupati nell'area riservata agli operatori professionali, poiché nel giorno di domenica non sono previste operazioni di "spunta", il Gestore potrà assegnarli occasionalmente dopo le ore 7,30 dando sempre comunque priorità, in osservanza al disposto dell'art. 11, comma 4, della L.R. 28/1999, ad eventuali operatori presenti muniti di autorizzazione al commercio su area pubblica (professionali), ed in subordine ad altri operatori. Queste assegnazioni non saranno inserite e conteggiate nei registri di "spunta" di cui al successivo comma.
8. Il Gestore del Mercatino dovrà, per ogni edizione dello stesso, predisporre l'elenco degli operatori non professionali che hanno fatto domanda di partecipazione a quella edizione, per il rilascio, a ciascuno di essi, dell'autorizzazione temporanea valida per l'edizione medesima, da trasmettere all'Uff. Commercio per il successivo inoltro alla Regione.
9. Dovrà inoltre annotare su appositi elenchi, anche in formato elettronico, le ditte assegnatarie, a qualunque titolo, di ciascun posteggio, ai fini dell'aggiornamento delle anzianità di partecipazione al Mercatino, degli elenchi di "spunta" e delle assenze ingiustificate.
10. Analoghi elenchi dovranno essere predisposti per gli operatori del Farmer Market.

Art. 5 - Norme in materia di funzionamento del mercato

1. Gli operatori devono:
 - rendere noto il prezzo della merce posta in vendita;
 - esibire l'originale dell'autorizzazione ad ogni richiesta del Gestore o degli Organi di vigilanza;
 - commercializzare esclusivamente i prodotti compresi nelle specializzazioni indicate all'art. 1;
 - osservare rigorosamente tutte le vigenti norme in materia di commercio, tributarie, fiscali, di pubblica sicurezza nonché le disposizioni comunali in materia, ivi comprese quelle di cui al presente regolamento;
 - adeguare le proprie strutture di vendita alle tipologie e alle prescrizioni che saranno eventualmente dettate dall'amministrazione comunale o dal gestore del Mercatino;
2. Durante lo svolgimento del Mercatino è fatto divieto di:
 - superare lo spazio concesso;
 - lasciare il posteggio incustodito;
 - svolgere commercio in forma itinerante;
 - insudiciare o danneggiare in qualsiasi modo l'area occupata. A fine vendita tutta l'area occupata dovrà essere lasciata in perfetto ordine e pulita. A tale scopo deve essere fatto uso degli appositi cassonetti o contenitori di rifiuti;
 - danneggiare la pavimentazione o i muri con chiodi, picchetti e quant'altro;
 - usare strumenti sonori o amplificatori di voci;
 - subaffittare il proprio posteggio o i posteggi non assegnati a terzi.
3. Con l'uso del posteggio il concessionario assume tutte le responsabilità verso terzi derivanti da doveri, ragioni, diritti connessi all'esercizio dell'attività.
4. Ogni operatore è direttamente responsabile della provenienza e della autenticità della merce esposta.

5. L'ingresso degli espositori con i propri automezzi nell'area espositiva per il montaggio/smontaggio delle attrezzature è esclusivamente consentito:
 - il venerdì pomeriggio dalle 14,30 alle 19,00;
 - sabato dalle 6,00 alle ore 8,30 e domenica dalle 7,00 alle 8,30;
 - sabato e domenica dalle 13,30 alle 14,30;
 - sabato e domenica dalle 17,00.
6. Al di fuori degli orari indicati al precedente comma, è vietata la circolazione e la sosta dei mezzi nell'area espositiva durante lo svolgimento del Mercatino.
7. I banchi e le attrezzature devono essere collocati all'interno dello spazio appositamente segnato. Non si possono occupare, anche con piccole sporgenze, spazi comuni riservati al transito, passi carrabili, ingressi.
8. Le tende di protezione dei banchi e quant'altro avente tale finalità, potranno sporgere dallo spazio assegnato al venditore a condizione che non arrechino danno agli operatori confinanti e che siano collocati ad un'altezza dal suolo idonea a garantire il transito dei pedoni, dei veicoli autorizzati e di quelli di soccorso.
9. E' vietato annunciare con grida, clamori e mezzi sonori il prezzo e la qualità delle merci poste in vendita.
10. E' vietato l'uso di generatori di corrente non a norma, delle bombole di gas liquido a qualunque uso destinate, di impianti di riscaldamento alimentati da liquidi infiammabili e, comunque, di qualsiasi tipo di apparecchiatura a fiamma libera.
11. L'area mercatale dovrà essere liberata entro due ore dall'orario di apertura al pubblico, come definite al precedente art. 2. E' data facoltà di smontare le proprie attrezzature un'ora e mezza prima dell'orario di chiusura.

Art. 6 - Revoca, decadenza, sospensione

1. L'art. 29, comma 4, lett. b) del D.Lgs. 114/98 prevede la decadenza dalla concessione del posteggio "*per mancato utilizzo del medesimo in ciascun anno solare per periodi di tempo complessivamente superiori a quattro mesi, salvo il caso di assenza per malattia, gravidanza o servizio militare*". Pertanto, anche le concessioni dodecennali rilasciate per il Mercatino dell'Antiquariato, sono soggette a tale disposizione, e decadono in caso di assenza pari o superiore a quattro edizioni nell'anno solare. Considerando che ciascuna edizione del Mercatino si svolge su due giorni, l'assenza per ciascuna giornata è considerata al 50%.
2. Nel caso di gravi intemperie che rendano impossibile lo svolgimento del Mercatino le assenze non saranno conteggiate.
3. L'Amministrazione, su proposta del Gestore, si riserva di valutare eventuali casi particolari di assenza.
4. La concessione del posteggio è revocata a seguito di :
 - a) revoca dell'autorizzazione al commercio su area pubblica;
 - b) concessione di utilizzo del posteggio e/o cessione a soggetti terzi che non ne abbiano titolo;
 - c) per motivi di pubblico interesse.

5. Gli espositori saranno sospesi con motivato provvedimento e non potranno partecipare alle tre edizioni successive previste, neppure in qualità di spuntisti, in caso di:
 - a) mancato pagamento delle tariffe o tributi comunali inerenti il Mercatino stesso;
 - b) occupazione abusiva di suolo pubblico;
 - c) ripetute e recidive violazioni di norme del presente regolamento, con particolare riferimento all'obbligo di liberare l'area occupata da rifiuti;
 - d) accertata inosservanza delle norme sulla correttezza commerciale o fiscale.
6. Nel caso di cui al punto a), la mancata regolarizzazione dei pagamenti comporterà prolungamento del periodo di sospensione, fino ad avvenuta regolarizzazione. In caso di assenza complessivamente superiore alle quattro edizioni, troverà applicazione il disposto di cui al primo comma.

Art 7 - Sanzioni.

1. Fatte salve le sanzioni previste dal D.lgs. 114/98 (art 29) e dal Regolamento comunale per l'esercizio del commercio al dettaglio sulle aree pubbliche e sulle aree mercatali, l'inosservanza delle disposizioni contenute nel presente regolamento è punita con la sanzione amministrativa da un minimo di 50 euro ad un massimo di 300 euro ai sensi dell'art. 7 bis del D.Lgs. 267/2000.

Art 8 - Disposizioni finali.

1. Sono revocate tutte precedenti disposizioni e/o norme regolamentari attinenti lo svolgimento del Mercatino dell'Antiquariato.
2. Per quanto non disposto nel presente regolamento si applicano le vigenti disposizioni di legge in materia.